



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**Circolare 25/02/2021, 01.2021**

ALLE IMPRESE INTERESSATE

AI SOGGETTI INVESTITORI INTERESSATI

ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE  
DI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.  
– INVITALIA

**OGGETTO: Decreto 28 dicembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'accesso agli incentivi fiscali in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative introdotti dall'articolo 38, comma 7 e comma 8 del decreto-legge n. 34/2020 - Disposizioni operative per l'accesso e il funzionamento della piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 2.**

## **I. Ambito di applicazione e definizioni**

1. L'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180 (nel seguito, decreto-legge n. 34/2020), prevede, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2020, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294. Altresì, l'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 34/2020 prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più PMI innovative, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
2. In attuazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto-legge n. 34/2020, inerente alle modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8 dello stesso articolo, è stato emanato il decreto 28 dicembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2021, n. 38.
3. L'articolo 5, comma 1, di tale decreto 28 dicembre 2020 prevede che, prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni presenta istanza tramite piattaforma informatica dedicata.



4. Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 5, la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” è a cura del Ministero dello sviluppo economico. Per la realizzazione della predetta piattaforma, la competente Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, in forza di apposita convenzione.
5. La presente circolare stabilisce le disposizioni operative per l’accesso ed il funzionamento della piattaforma informatica per “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” di cui all’articolo 5, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2020. L’allegato n. 5 alla presente circolare riporta gli oneri informativi introdotti dalla stessa, aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’allegato C al decreto 28 dicembre 2020.
6. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) *COR*: Codice identificativo dell’aiuto, generato dal *Registro nazionale aiuti*;
  - b) *COVAR*: Codice variazione concessione, generato dal *Registro nazionale aiuti*;
  - c) *decreto*: il decreto 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2021, n. 38, emanato ai sensi dell’articolo 38, comma 9, del decreto-legge n. 34/2020, che ha stabilito le modalità di attuazione delle agevolazioni in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative previste dai commi 7 e 8 dello stesso articolo;
  - d) *DSAN*: dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - e) *impresa beneficiaria*: ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del *decreto*, la start-up innovativa o la PMI innovativa in cui effettua l’investimento un *soggetto investitore*, regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del *Registro imprese* al momento dell’investimento;
  - f) *Ministero*: il Ministero dello sviluppo economico;
  - g) *PEC*: posta elettronica certificata;
  - h) *piattaforma informatica*: la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” di cui all’articolo 5, comma 2, del *decreto*;
  - i) *Registro imprese*: il Registro delle imprese di cui articolo 2188 del codice civile e successive disposizioni istitutive ed attuative;
  - j) *Regolamento de minimis*: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020;
  - k) *Registro nazionale aiuti*: la banca di dati istituita presso il *Ministero* ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha assunto la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
  - l) *soggetto investitore*: ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera a), del *decreto*, il soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettua un investimento agevolato in una o più start-up innovative o PMI innovative;



m) *SPID*: Sistema Pubblico di Identità Digitale, il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82/2005.

## **II. Accesso alla piattaforma informatica**

7. La *piattaforma informatica* è attiva dal 1° marzo 2021 per la presentazione al *Ministero* delle istanze relative agli “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del *decreto*. L'istanza, completamente dematerializzata, può essere presentata, dalle ore 14:00 del 1° marzo 2021, solamente on line per il tramite della *piattaforma informatica*, a cui si accede dal collegamento indicato nell'apposita sezione “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” del sito internet del *Ministero*.

8. L'istanza deve essere trasmessa al *Ministero* prima dell'effettuazione dell'investimento nell'*impresa beneficiaria* da parte del *soggetto investitore*. La start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del *Registro imprese* al momento dell'investimento; pertanto, ai fini dell'agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell'istanza. Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al *soggetto investitore*, l'*impresa beneficiaria* può presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. Tenuto conto della data di entrata in vigore del *decreto*, tale disposizione trova applicazione anche nel caso degli investimenti effettuati nelle more della data di attivazione di cui al paragrafo 7.

9. La presentazione dell'istanza per il tramite della *piattaforma informatica* e l'esito positivo degli accertamenti effettuati dalla stessa sono condizioni per la successiva fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 4 del *decreto* relativamente all'investimento effettuato da un *soggetto investitore* nell'*impresa beneficiaria* che presenta istanza. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in relazione agli investimenti effettuati; come stabilito dall'articolo 6, comma 1, del *decreto*, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 dello stesso *decreto* devono essere indicate dal *soggetto investitore* nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento. Le agevolazioni spettano in ogni caso a condizione del rispetto di tutti i requisiti, adempimenti e condizioni previsti dal *decreto*.

10. L'accesso alla *piattaforma informatica* avviene mediante *SPID*.

11. L'accesso alla *piattaforma informatica* è riservato al rappresentante legale dell'*impresa beneficiaria*, come risultante dal *Registro imprese*. Per le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l'accesso alla *piattaforma informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, dal legale rappresentante deve essere inviata, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedente alla data prospettata di presentazione dell'istanza, una specifica richiesta, mediante *PEC*, all'indirizzo [dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it](mailto:dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it), per l'accredimento del soggetto, il cui accesso alla *piattaforma informatica* non sarà consentito nelle more del completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

12. Per l'accesso alla *piattaforma informatica*, i soggetti che intendono presentare istanza devono essere in possesso della seguente strumentazione:



- a) *SPID*;
- b) *PEC* dell'*impresa beneficiaria*, iscritta al *Registro imprese* ed attiva;
- c) firma digitale.

13. È altresì richiesto un indirizzo di *PEC* del *soggetto investitore* che effettua l'investimento agevolato nell'*impresa beneficiaria* che presenta l'istanza.

### **III. Presentazione e finalizzazione delle istanze**

14. L'iter di presentazione dell'istanza è articolato nelle seguenti fasi:

- i) accesso tramite *SPID* alla *piattaforma informatica*;
- ii) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell'istanza e caricamento, ove previsto, del modulo di cui all'allegato n. 2 secondo quanto previsto al paragrafo 21 successivo, opportunamente compilato e sottoscritto con firma digitale;
- iii) generazione del modulo di istanza sotto forma di documento imm modificabile, contenente l'identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;
- iv) caricamento dell'istanza firmata digitalmente e invio della stessa, comprensiva della documentazione allegata;
- v) rilascio da parte della *piattaforma informatica* dell'attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal *Regolamento de minimis* e della registrazione dell'aiuto «de minimis» presso il *Registro nazionale aiuti*.

15. Sono in ogni caso improcedibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *piattaforma informatica*; sono nulle le domande non presentate con le modalità previste dalla presente circolare.

16. Ciascuna istanza riguarda l'investimento effettuato da un *soggetto investitore* nell'*impresa beneficiaria* che presenta la domanda di accesso. L'*impresa beneficiaria* può presentare più di una istanza, per ciascun diverso *soggetto investitore* che effettua l'investimento nella stessa. Le richieste si intendono cumulative per ciascuna *impresa beneficiaria*, ai fini della verifica dei massimali di aiuto stabiliti dal *Regolamento de minimis*. Rimangono in ogni caso fermi i massimali di investimento e di agevolazione fiscale stabiliti dal *decreto*, che ciascun *soggetto investitore* è tenuto a rispettare per fruire del beneficio.

17. Per la verifica di cui all'articolo 5, comma 4, del *decreto*, effettuata tramite il *Registro nazionale aiuti* nell'ambito della fase v) di cui al precedente paragrafo 14, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a trasmettere il prospetto accluso al predetto modulo di cui all'allegato n. 1. L'istanza deve essere presentata tramite la *piattaforma informatica* secondo il modulo di cui all'allegato n. 1 alla presente circolare, che recepisce e integra il facsimile di schema allegato A al *decreto*.

18. Ai fini della presentazione dell'istanza, la *piattaforma informatica* consente la compilazione online della domanda secondo il predetto modello di cui all'allegato n. 1.

19. In ottemperanza al regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati, adottato il 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR), il legale rappresentante dell'*impresa beneficiaria*, all'atto di presentazione dell'istanza per "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative", il *soggetto investitore* e, nei casi applicabili, l'organismo di investimento collettivo del risparmio, sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul



trattamento dei dati personali pubblicata dal *Ministero* nella relativa sezione dedicata del proprio sito. Tale informativa è altresì resa disponibile nella *piattaforma informatica*, e l'*impresa beneficiaria* è tenuta a compilare l'apposito campo di presa visione della stessa ai fini del completamento della procedura di trasmissione ed invio dell'istanza.

20. Nel caso di investimento diretto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del *decreto*, l'*impresa beneficiaria* è tenuta ad ottenere l'espresso consenso da parte del *soggetto investitore* al trasferimento dei dati personali al *Ministero* per le finalità di cui al *decreto*.

21. Nel caso di investimento indiretto per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 2, comma 3, del *decreto*:

- i) l'*impresa beneficiaria* acquisisce i dati relativi al *soggetto investitore* richiesti nel modello di cui all'allegato n. 1 direttamente dall'organismo di investimento collettivo del risparmio, che è tenuto a produrli all'*impresa* utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 2 alla presente circolare;
- ii) ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, l'*impresa beneficiaria* è tenuta ad ottenere e custodire l'espresso consenso da parte del legale rappresentante dell'organismo di investimento collettivo del risparmio al trasferimento al *Ministero* dei suoi dati personali e, per il tramite di tale organismo, di quelli del *soggetto investitore*, per le finalità di cui al *decreto*;
- iii) il modulo di cui all'allegato n. 2, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, deve essere caricato sulla *piattaforma informatica* in fase di predisposizione dell'istanza. Tale modulo contiene la dichiarazione sul consenso espresso dal *soggetto investitore* al trasferimento dei propri dati personali al *Ministero* per le finalità di cui al *decreto*, ed acquisito dall'organismo di investimento collettivo del risparmio.

#### **IV. Modalità di compilazione ed accoglienza delle istanze**

22. Nella fase di compilazione della domanda di cui al punto iii. del precedente paragrafo 14, la *piattaforma informatica* espone, in via preliminare, all'*impresa* richiedente alcuni dati acquisiti in modalità telematica dal *Registro imprese*. Ai fini della corretta compilazione della domanda, il soggetto è tenuto a:

- a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il *Registro imprese*;
- b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal *Registro imprese*;
- c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla *piattaforma informatica*.

23. Nel caso in cui le informazioni presenti nel *Registro imprese* non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche.

24. La *piattaforma informatica* non consente il completamento dell'iter di presentazione della domanda laddove riscontri, sulla base delle informazioni desumibili dal *Registro imprese* e risultanti dal relativo certificato camerale, la mancanza da parte dell'*impresa beneficiaria* dell'iscrizione alle sezioni speciali del *Registro imprese* previste dal *decreto*, la mancanza di un indirizzo *PEC* registrato, e laddove l'*impresa beneficiaria* si trovi in stato di liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali.

25. In sede di compilazione dell'istanza, l'*impresa beneficiaria* indica il codice attività prevalente come risultante presso il *Registro imprese*.



26. Le agevolazioni di cui al *decreto* non si applicano alle attività non ammissibili ai sensi del *Regolamento de minimis*, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del *decreto*. In sede di compilazione dell'istanza tramite la *piattaforma informatica*, il soggetto istante è tenuto a comprovare il rispetto di tale requisito con riferimento alle attività esercitate, mediante *DSAN* rilasciate all'atto di compilazione della domanda e del prospetto accluso alla stessa.

27. Nel caso in cui uno o più dei codici di attività dell'*impresa beneficiaria* risultanti presso il *Registro imprese* rientrino nell'ambito delle predette attività non ammissibili ai sensi del *Regolamento de minimis*, riconducibili al settore agricolo e/o della pesca e dell'acquacoltura, la *piattaforma informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda.

28. L'agevolazione fiscale di cui al *decreto* è consentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di tale provvedimento, per investimenti agevolati ai sensi del *Regolamento de minimis*, e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso. Ai sensi di tale paragrafo 2, il massimale di aiuto per le imprese che operino nel settore del trasporto di merci non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, e gli aiuti non possono essere utilizzati in ogni caso per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Ai fini della verifica del massimale applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del *Regolamento de minimis*, la *piattaforma informatica* accerta i codici di attività dell'*impresa beneficiaria* risultanti presso il *Registro imprese*. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto, si applica la definizione di impresa unica prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del *Regolamento de minimis*.

29. L'importo dell'agevolazione fiscale di cui il *soggetto investitore* intende usufruire, da indicare in sede di compilazione della domanda, deve essere determinato dal soggetto istante nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto «de minimis» applicabile, tenuto conto di tutti gli aiuti accordati ai sensi del *Regolamento de minimis*, nell'arco dell'esercizio corrente e dei due esercizi finanziari precedenti, all'*impresa beneficiaria* ovvero all'impresa unica a cui appartiene l'*impresa beneficiaria*, ivi compresi gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, che sono registrati nel *Registro nazionale aiuti* nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione, e gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche che sono registrati nel *Registro nazionale aiuti* nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

30. Nell'ambito della fase di accertamento di cui al punto v) del precedente paragrafo 14, la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del *Ministero* verifica tramite il *Registro nazionale aiuti* il rispetto da parte dell'*impresa beneficiaria* del massimale applicabile previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del *Regolamento de minimis*. Gli esiti dell'accertamento sono notificati sia all'*impresa beneficiaria* che al *soggetto investitore*.

31. Le istanze si intendono correttamente finalizzate esclusivamente a seguito dell'attestazione, da parte della *piattaforma informatica*, di esito positivo del suddetto accertamento, di rilascio del *COR* e di registrazione dell'aiuto presso il *Registro nazionale aiuti*. L'attestazione di esito positivo rilasciata dalla *piattaforma informatica* riporta il *COR* rilasciato dal *Registro nazionale aiuti* e viene trasmessa alla PEC dell'*impresa beneficiaria* e del *soggetto investitore*.

32. L'esito negativo dell'accertamento, che comporta il mancato rilascio del *COR* e viene trasmesso alla PEC dell'*impresa beneficiaria* e del *soggetto investitore*, è ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza e alla conseguente fruizione dell'incentivo. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale per aiuti «de minimis» già ottenuti nel periodo considerato



dall'*impresa beneficiaria* interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del massimale.

## **V. Variazione dell'investimento e della detrazione fruibile**

33. L'articolo 5, comma 9, del *decreto* prevede che, in caso di variazioni dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la *piattaforma informatica*, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilità dell'agevolazione di cui all'articolo 4 del *decreto* per i *soggetti investitori*.

34. In caso di variazioni in aumento di un investimento agevolato ammesso e della detrazione fruibile:

- i) l'*impresa beneficiaria* è tenuta a presentare una nuova istanza limitatamente alla quota di aiuto eccedente quella già autorizzata, secondo le modalità di cui ai punti da i) a v) del precedente paragrafo 14;
- ii) in caso di finalizzazione della domanda ed esito positivo dell'accertamento, la *piattaforma informatica* procederà a generare un secondo *COR*, limitatamente all'importo di aiuto aggiuntivo oggetto della nuova istanza che è gestita analogamente a quanto previsto nei paragrafi 14 e successivi della presente circolare;
- iii) l'*impresa beneficiaria* ed il *soggetto investitore* sono tenuti in ogni caso al rispetto dei massimali di investimento e di detrazione fruibile previsti dal *decreto*, e degli altri requisiti, condizioni ed adempimenti previsti da tale provvedimento.

35. In caso di variazioni in riduzione dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile:

- i) l'*impresa beneficiaria* è tenuta a trasmettere comunicazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 alla presente circolare, presentando istanza secondo le modalità di cui ai punti da i) a v) del precedente paragrafo 14.;
- ii) la procedura di variazione in riduzione si intende finalizzata con rilascio da parte della *piattaforma informatica* dell'attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal *Regolamento de minimis*, e della registrazione della variazione dell'aiuto presso il *Registro nazionale aiuti*. L'attestazione, che in caso di esito positivo riporta anche il *COVAR* rilasciato dal *Registro nazionale aiuti*, viene trasmessa alla *PEC* dell'*impresa beneficiaria* e del *soggetto investitore*;
- iii) permane l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto*, e pertanto entro 30 giorni dal conferimento, il legale rappresentante dell'*impresa beneficiaria* è tenuto a rilasciare e trasmettere agli investitori, utilizzando il modulo di cui all'allegato B al *decreto* opportunamente compilato, una *DSAN* contenente l'importo variato dell'investimento, il *COR* ed il codice *COVAR* rilasciati dal *Registro nazionale aiuti* e l'importo variato della detrazione fruibile, che deve essere conservata dagli investitori.

36. Nei casi di mancata effettuazione dell'investimento agevolato e/o rinuncia all'agevolazione fiscale, dovrà essere presentata una istanza di rinuncia con azzeramento dell'importo di investimento e di aiuto, utilizzando il medesimo modulo di cui all'allegato n. 3 debitamente compilato. In tali casi, non si applica l'invio della *DSAN* di cui al sub. iii) del precedente paragrafo 35.



37. Nei casi di cui ai paragrafi 35 e 36, all'istanza di variazione / rinuncia deve allegarsi:
- a) nel caso di investimento diretto, *DSAN* del *soggetto investitore* che indichi, in relazione al *COR* ammesso, la riduzione / la mancata fruizione / la rinuncia a beneficiare della detrazione fiscale di cui all'articolo 4 del *decreto*, a seconda di quanto applicabile a seconda della fattispecie;
  - b) nel caso di investimento indiretto, *DSAN* dell'organismo di investimento collettivo del risparmio relativa all'investimento variato, di cui all'allegato n. 4.
38. Le variazioni della modalità di effettuazione di un investimento già destinatario di *COR*, direttamente o tramite organismo di investimento collettivo del risparmio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del *decreto*, ovvero quelle inerenti al cambiamento del soggetto investitore o dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, implicano una modifica sostanziale dell'operazione approvata e pertanto la ricorrenza della causa di decadenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del *decreto*. Pertanto, laddove ricorrano modifiche della modalità, diretta o indiretta, di effettuazione di un investimento, ovvero del *soggetto investitore* o dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, l'*impresa beneficiaria* è tenuta presentare istanza di rinuncia, con azzeramento dell'aiuto ammesso secondo le procedure di cui al paragrafo 36, e a presentare una nuova istanza, distinta e separata dalla precedente, secondo le modalità previste dal paragrafo 14 e successivi, sulla base delle nuove modalità o profili soggettivi di investimento previsti.
39. In caso di trasformazione societaria che conduca al cambiamento dell'*impresa beneficiaria*, deve essere fornita tempestiva comunicazione con una argomentata relazione da inviare a mezzo *PEC* all'indirizzo [dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it](mailto:dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it). Le *imprese beneficiarie* sono tenute al rispetto delle pertinenti previsioni contenute nel *Regolamento de minimis* in relazione ai casi di scissioni, fusioni ed acquisizioni.

## VI. Richieste di informazioni

40. Per richieste di natura tecnico-informatica, relative all'accesso alla *piattaforma informatica* e alla compilazione e presentazione delle istanze, è possibile contattare il servizio di assistenza all'indirizzo [supmin.istanzedgpiipmi@mise.gov.it](mailto:supmin.istanzedgpiipmi@mise.gov.it), indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'impresa richiedente il beneficio e, se disponibile, l'identificativo dell'istanza in corso di predisposizione.
41. Per i quesiti di natura normativa relativi alle condizioni di accesso ai benefici previsti dal *decreto* e all'interpretazione delle disposizioni dello stesso, sono attivi gli indirizzi di posta elettronica [startup@mise.gov.it](mailto:startup@mise.gov.it) e [pminnovative@mise.gov.it](mailto:pminnovative@mise.gov.it).
42. Le richieste di assistenza devono essere indirizzate esclusivamente agli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi, a seconda della fattispecie.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Mario Fiorentino)